



# ***PROVINCIA di BARI***

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI DELLA PROVINCIA, AI SENSI DEL D.Lgs Nr. 446 DEL 15 DICEMBRE 1997, ART. 63, E DEL CODICE DELLA STRADA**

Approvato con

**Deliberazione Consiliare n. 40 del 30.03.2000**

Modificato con

**Deliberazione Consiliare n. 1 del 22.01.2002**

**Deliberazione di Giunta n. 61 del 01.02.2002**

*(Conversione in € e aggiornamento  
delle tariffe sulla base dell'indice ISTAT)*

**Deliberazione Consiliare n. 42 del 18.12.2009**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1	Definizioni	pag. 3
Articolo 2	Ambito e scopo del Regolamento	pag. 4
Articolo 3	Dirigente Responsabile	pag. 4

### **TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

#### ***Capo 1° - OCCUPAZIONI***

Articolo 4	Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 4
------------	--	--------

#### ***Capo 2° - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI***

Articolo 5	Richiesta di occupazione	pag. 5
Articolo 6	Istruttoria della richiesta	pag. 7
Articolo 7	Rilascio della concessione o dell'autorizzazione	pag. 7
Articolo 8	Contenuti della concessione provvisoria	pag. 8
Articolo 9	Deposito cauzionale	pag. 8
Articolo 10	Durata e carattere delle concessioni e autorizzazioni	pag. 9
Articolo 11	Titolarità della concessione e dell'autorizzazione	pag. 9
Articolo 12	Rinnovo e disdetta della concessione	pag. 10
Articolo 13	Obblighi del concessionario	pag. 10
Articolo 14	Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag. 11
Articolo 15	Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 12
Articolo 16	Limiti delle occupazioni	pag. 12
Articolo 17	Uso dell'area concessa	pag. 13
Articolo 18	Occupazioni abusive	pag. 13

### **TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE**

#### ***Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE***

Articolo 19	Istituzione ed oggetto del canone di concessione	pag. 14
Articolo 20	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 15
Articolo 21	Classificazione delle strade	pag. 16
Articolo 22	Altre classificazioni	pag. 16
Articolo 23	Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	pag. 16
Articolo 24	Durata della occupazione	pag. 18
Articolo 25	Soggetto passivo	pag. 18

## **Capo 2° - AGEVOLAZIONI E NON APPLICAZIONE DEL CANONE**

Articolo 26	Agevolazioni	pag. 18
Articolo 27	Non applicazione del canone	pag. 19

### **TITOLO IV**

#### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

Articolo 28	Accertamento	pag. 20
Articolo 29	Versamento per occupazioni permanenti	pag. 21
Articolo 30	Versamento per occupazioni temporanee	pag. 21
Articolo 31	Norme comuni per il versamento	pag. 21
Articolo 32	Riscossione coattiva	pag. 22
Articolo 33	Rimborsi	pag. 22
Articolo 34	Sanzioni	pag. 22
Articolo 35	Contenzioso	pag. 23

### **TITOLO V TARIFFARIO**

Articolo 36	Canone per le occupazioni relative all'erogazione di pubblici servizi	pag. 23
Articolo 37	Altre fattispecie di occupazioni e tariffe	pag. 24
Articolo 37/bis	Canone non ricognitorio	pag. 25
Articolo 38	Diritti dovuti per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni e autorizzazioni	pag. 27

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 39	Disposizioni transitorie	pag. 28
Articolo 40	Disposizioni finali	pag. 29

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per “**COSAP**”, il canone dovuto alla Provincia, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 446/97, quale corrispettivo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; esso è anche definito “canone di concessione” o “canone ricognitorio”, in quanto connesso al riconoscimento del diritto di proprietà dell’Ente stesso;
- per “**canone non ricognitorio**”, il corrispettivo dovuto alla Provincia, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), come controprestazione per il godimento o l’uso particolare del suolo pubblico;
- per “**diritti**”, la somma dovuta alla Provincia, ai sensi dell’art. 228, comma 5 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 405, comma 2 del D.P.R. 495/92, per ottenere gli atti amministrativi attinenti l’occupazione o l’uso del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia;
- per “**concessione**”, l’atto amministrativo, soggetto a registrazione nei casi previsti dal D.P.R. 131/86, mediante il quale la Provincia consente l’occupazione del suolo pubblico;
- per “**autorizzazione**”, il provvedimento amministrativo mediante il quale si permette un uso particolare della strada nei casi previsti dal D. Lgs. 285/92;
- per “**nulla osta**”, secondo il Codice della Strada, atto propedeutico a provvedimenti amministrativi, quali concessioni o autorizzazioni, quando si opera su spazi ed aree come sotto descritti e definiti;
- per “**centro abitato**”, come viene definito dall’art. 3, comma 1, punto 8 del Codice della Strada, "*omissis* ... insieme di edifici, delimitati lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, strutturato in un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” - per la sua individuazione è comunque necessaria la deliberazione giuntale come precisato dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n° 6709/97 del 29 dicembre 1997, pubblicata sulla G.U. n° 38 del 16 febbraio 1998;
- per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, rispettivamente le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, compresi i tratti di strade provinciali interni a centri abitati aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti, le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulta

regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

## **Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento**

Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 446/97, è finalizzato a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, come definiti all'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni e autorizzazioni, nonché i criteri di determinazione e applicazione del COSAP, del canone non ricognitorio e dei diritti.

## **Articolo 3 – Dirigente Responsabile**

E' Dirigente Responsabile della gestione del canone il Dirigente del Servizio Concessioni-Tributi, il quale in particolare:

- cura l'istruttoria relativa alle concessioni e/o autorizzazioni ed esprime il consenso o il diniego relativamente alle stesse, emettendo apposito provvedimento;
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sul ruolo di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti in materia di canone di concessione e/o autorizzazione, rilasciando, altresì, concessione, autorizzazione, nulla osta od altro, su parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale, che è tenuto a precisare le condizioni tecniche di rilascio di volta in volta.

# **TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

## ***Capo 1° - OCCUPAZIONI***

### **Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita,

deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono compresi nelle aree comunali e il canone spetta al Comune, tutti i tratti stradali provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, soltanto se gli stessi Comuni hanno provveduto a delimitare il centro abitato con provvedimento giuntale ai sensi del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio e patrimonio indisponibile e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
  - a) "pluriennali" (al massimo 29 anni), quelle che necessitano soltanto della concessione iniziale. Sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.. Dette concessioni sono soggette a registrazione.
  - b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione. Dette concessioni vengono registrate dopo il 3° anno di occupazione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

## ***Capo 2° - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI***

### **Articolo 5 – Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare o comunque utilizzare per scopi particolari, nel territorio provinciale, spazi ed aree di cui all'art. 4, deve presentare apposita domanda al Servizio Concessioni-Tributi della Provincia, che ne

rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dalla Provincia. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
  - a) nel caso del richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
  - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
  - f) l'impegno a sostenere le eventuali ulteriori spese di sopralluogo eccetto il primo, il deposito di cauzione e la polizza RC, se richiesti dal Servizio Viabilità;
  - g) la sottoscrizione, da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore, di impegno a comunicare previamente al Servizio concedente tutte le modifiche che si intendano apportare e a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore e a tutte le altre norme che la Provincia di volta in volta intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, per la tutela del pubblico transito, e del demanio stradale o del patrimonio indisponibile.
  
3. La domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata, da grafici, disegni, fotografie, progetti in duplice copia, secondo le istruzioni del Servizio Viabilità. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso. Alla stessa va allegata ricevuta dell'avvenuto versamento di € **25,82** (€ 50.000) sul c/c postale nr. 18294702 intestato all'Amministrazione Provinciale di Bari quale contributo istruttoria a fondo perduto.
  
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Servizio Concessioni-Tributi, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta concessione o autorizzazione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 2 ore o frazione e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 4 qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

## **Articolo 6 – Istruttoria della richiesta**

La richiesta di concessione e/o autorizzazione e/o nulla osta od altro è esaminata dal Servizio Concessioni-Tributi, che riscontrandone la regolarità, la invia al parere tecnico obbligatorio. Il Servizio Viabilità, ai sensi del regolamento in materia di procedimento amministrativo in uso in questo Ente, è tenuto entro 30 giorni a rilasciare proprio nulla osta con tutte le prescrizioni tecniche che formeranno oggetto della concessione provvisoria rilasciata per l'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 7 – Rilascio della concessione o dell'autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione o altro è data o negata dal Dirigente del Servizio entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie eventualmente omesse nell'istanza stessa.
2. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Concessioni è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi 15 gg., le motivazioni del mancato accoglimento.



3. La concessione per l'occupazione temporanea, si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del 3° giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
4. Qualora l'occupazione sia finalizzata o all'installazione fissa di manufatto e/o altre opere che richiedano specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta deve essere corredata da tutte le prescritte altre autorizzazioni o nulla osta.
5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, ambientale e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

### **Articolo 8 – Contenuti della concessione provvisoria**

1. La concessione viene rilasciata, in via provvisoria, per l'effettuazione dei lavori nel termine previsto dalla stessa su conforme parere del Servizio Viabilità, con provvedimento del Dirigente.
2. Il rilascio della concessione provvisoria è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e di tutti gli oneri per procedere alla stipulazione dell'atto di concessione che deve essere obbligatoriamente firmato contestualmente al rilascio della concessione provvisoria ed è soggetto a registrazione con le spese relative a carico del concessionario stesso.
3. Il Concessionario ottenuta la concessione provvisoria, deve effettuare i lavori entro i termini previsti dalla stessa, a pena di decadenza; sono ammesse proroghe, sempre su conforme parere dell'ufficio tecnico di questo Ente.

### **Articolo 9 – Deposito cauzionale**

1. La Provincia può imporre, per i lavori di cui agli articoli precedenti, il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.

2. L'ammontare del deposito cauzionale è stabilito di volta in volta dal competente Servizio Viabilità dell'Ente, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
3. Il Servizio Viabilità dell'Ente, per particolari lavori, ai sensi del vigente Codice della Strada, può richiedere, altresì, polizza fidejussoria di R.C. con massimali adeguati.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Servizio Viabilità e viene effettuato con determinazione del dirigente del Servizio Concessioni-Tributi.

### **Articolo 10 – Durata e carattere delle concessioni e autorizzazioni**

1. Le concessioni permanenti vengono rilasciate con atto diciannovennale soggetto a registrazione, salvo durata inferiore richiesta da parte del concessionario.  
Le autorizzazioni non hanno scadenza.
2. La concessione si intende accordata:  
fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;  
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni al demanio o patrimonio provinciale ed a terzi, eventualmente da essa derivanti, ritenendo esonerata la Provincia ed il suo personale da qualsiasi responsabilità.

### **Articolo 11 – Titolarità della concessione e dell'autorizzazione**

1. La concessione e l'autorizzazione sono rilasciate a titolo strettamente personale al proprietario o, su richiesta, all'eventuale utilizzatore dell'immobile interessato o servito dall'occupazione o dall'uso stradale particolare; non è consentita la subconcessione.
2. In caso di vari utilizzatori di un manufatto insistente sulla sede stradale o latitante la stessa, l'atto va intestato al proprietario dello stesso o dell'immobile cui afferisce.  
In caso di più proprietari, l'intestazione spetterà al frontista della strada provinciale.  
In caso di più proprietari frontisti, sarà loro cura indicare l'intestatario dell'atto da sottoscrivere, o, in mancanza di tale comunicazione, sarà indicato dal competente ufficio.

Per situazioni particolari, su richiesta degli interessati, potrà essere consentita l'intestazione ad un massimo di tre soggetti.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al titolare di concessione o autorizzazione, deve farne preventiva richiesta all'Ente, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto.
4. Non è richiesto un nuovo atto nei casi di cambiamento di titolarità di un immobile che sia riferito al capo condomino o amministratore, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini dell'imposizione del canone e degli altri eventuali oneri previsti dal Regolamento.

## **Articolo 12 – Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo della concessione entro il limite di 19 anni.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

## **Articolo 13 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti provinciali, l'atto che autorizza l'occupazione;

- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede l'Ente con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 9;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

## **Articolo 14 – Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'Ente, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. La revoca della concessione, così come le modifiche, saranno disposte con determinazione del Dirigente del Servizio Concessioni-Tributi, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato; la stessa determinazione sarà notificata a mezzo raccomandata A.R. al Concessionario.
6. Alla restituzione provvede il medesimo Dirigente del Servizio che ha revocato la concessione.
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

## **Articolo 15 – Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi familiari, collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali oneri dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'art. 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di eventuale sgombero e ripristino del suolo.

## **Articolo 16 – Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

### **Articolo 17 – Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità.

### **Articolo 18 – Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione dell'Ente.
2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
- 3 In caso di occupazione abusiva, la Provincia previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
  - 4 Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
  5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 34, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
  6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

## **TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE**

### ***Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE***

#### **Articolo 19 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese anche le aree degli stabili facenti parte del patrimonio indisponibile della Provincia, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e

ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle di cui ai sensi dell'Art. 37 del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

## **Articolo 20 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata della occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dalla Provincia per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e rapportate alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate all'Art. 37 del Regolamento.
3. Le predette tariffe sono aumentate:
  - a) del 20 per cento, in caso di occupazione per l'esercizio delle seguenti attività:
    - industriale,
    - commerciale,
  - b) del 10 per cento, se la occupazione comporta la posa in opera di strutture fisse al suolo, anche se non comporta manomissione del suolo stesso.
  - c) del 15 per cento, se l'occupazione comporta la manomissione del suolo e/o del sottosuolo.



4. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Articolo 21 – Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade provinciali sono classificate in numero 2 categorie secondo il tipo e l'indice di agibilità:
  - 1<sup>a</sup> categoria – Tipo C/D – Agibilità 3-4-5 Tariffa Massima
  - 2<sup>a</sup> categoria – Tipo C/D – Agibilità 1-2 Tariffa Minima.
2. La classificazione delle strade è quella attualmente in vigore (allegato "B").
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza con determinazione del Servizio Viabilità e produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della determinazione.

## **Articolo 22 - Altre classificazioni**

Per le aree e spazi pubblici provinciali, diversi dalle strade e per il patrimonio indisponibile della Provincia si applica la tariffa massima se l'occupazione è interna ad un centro abitato; la tariffa minima se l'occupazione è ubicata fuori da centri abitati.

## **Articolo 23 – Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati o lineari, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima come di seguito stabilito:

Fascia oraria	Tariffa Massima	Con aum.	Tariffa Minima	Con aum.
	1^ ctg/mq.	Istat	2^ ctg/mq.	Istat
dalle ore 7 alle ore 19	€ 2,07 (L. 4.000)	€ 2,12	€ 1,03 (L. 2.000)	€ 1,06
dalle ore 19 alle ore 7	€ 1,65 (L. 3.200)	€ 1,70	€ 0,83 (L. 1.600)	€ 0,85

6. Le misure di tariffa, di cui al comma 5 determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £. 500 al mq.
7. I nuovi accessi carrabili saranno normalmente subordinati al rilascio di un'autorizzazione non essendo consentito da questo Ente, ai fini della sicurezza della viabilità, così come previsto dal D.P.R. 495/93 art. 45, che siano eseguite modifiche della normale conformazione plano-altimetrica del piano stradale ad essi antistante. Le occupazioni con passi carrabili, ove consentiti, sono subordinate al rilascio della concessione ed assoggettate al canone. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
8. La superficie dei passi carrabili o pedonali è calcolata moltiplicando la larghezza del manufatto misurata all'imbocco del vano o sul fronte dell'edificio da cui si accede sulla via pubblica, arrotondata all'unità superiore, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".  
Il canone non è dovuto per i semplici varchi d'accesso posti a filo con il manto stradale, ovvero privi dei requisiti di cui al precedente comma 7.

9. Sia i passi carrabili, che i pedonali e i semplici accessi devono obbligatoriamente essere mantenuti, in modo che non si impedisca e non si renda difficoltoso il deflusso delle acque e che la sede viabile non sia in alcun modo soggetta ad ingombri.
10. I predetti accessi o passi carrabili e pedonali devono essere realizzati e mantenuti a spese del proprietario anche per la parte insistente sulla sede stradale.

## **Articolo 24 – Durata della occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'art. 37, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa per fasce orarie di cui all'articolo 23.

## **Articolo 25 – Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante o utilizzatore di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono obbligati in solido al pagamento del canone e alle spese occorrenti per la registrazione dell'atto di concessione ed accessori.
2. In caso di concessione o autorizzazione rilasciata a più persone fisiche e/o giuridiche, ciascuna di esse è soggetta agli obblighi stabiliti da tale atto, in rapporto di solidarietà passiva. Comunque, il canone dovrà essere versato in una unica soluzione da uno solo dei contitolari.

## ***Capo 2° - AGEVOLAZIONI E NON APPLICAZIONE DEL CANONE***

### **Articolo 26 - Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell'art. 37, sono ridotte:
  - a) del 50%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dalla Provincia, anche se congiuntamente ad altri Enti;

- b) del 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
  - c) del 30%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
  - d) del 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
  - e) del 30%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - f) del 50%, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - g) del 50%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
  - h) del 50% per passi carrabili di accesso ai fabbricati rurali o case in abbandono, e per passi carrabili a fondi esclusivamente agricoli o con immobili rurali adibiti a depositi attrezzi agricoli
  - i) del 60% per le occupazioni realizzate con condutture per l'irrigazione direttamente da produttori agricoli o cooperative agricole o consorzi agricoli.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. Ove ricorra più di una fattispecie agevolativa si applica quella di maggiore entità.

## **Articolo 27 – Non applicazione del canone**

1. Il canone non si applica per:
- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
  - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 2 ore;
  - c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte

- nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
  - h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
  - i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - k) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

## **TITOLO IV**

### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Articolo 28 – Accertamento**

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

## **Articolo 29 – Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali” è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l’anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone, relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

## **Articolo 30 – Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell’articolo 31.
2. Per le occupazioni “ricorrenti”, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell’interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 20%.

## **Articolo 31 – Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale della Provincia di Bari intestato “PROVINCIA DI BARI – COSAP” nr. 467704, con arrotondamento a mille lire per eccesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali (con scadenza 30/04, 31/07, 31/10 ), qualora l’ammontare del canone sia superiore a € 258,23 (£. 500.000).
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di un ammontare non superiore a € 10,33 (£. 20.000).

## **Articolo 32 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con le procedure indicate nel regio decreto 14 aprile 1910 Nr. 639 o tramite riscossione, ai sensi della Legge 28/09/98 Nr. 337 art. 1 e per l'attuazione giusta D.Lgs. 26/02/99 Nr. 46 artt. 45 e seguenti, o mediante altro concessionario all'uopo delegato da questo Ente.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva, sono addebitate all'occupante debitore ai sensi della legislazione vigente.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperati il canone di cui all'art. 37/bis, i diritti di cui all'art. 38, le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e/o manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive e gli eventuali oneri connessi alla registrazione degli atti.

## **Articolo 33 – Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Dirigente di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni della legislazione in vigore.

## **Articolo 34 – Sanzioni**

1. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 18 si applicano:
  - a) una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma suddetta, maggiorata del 50%.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono altresì punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

### **Articolo 35 – Contenzioso**

1. Nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie e ai Giudici di Pace, la Provincia è rappresentata e difesa dal Dirigente del Servizio Tributi ed Impianti Termici, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti leggi.
2. Il predetto Dirigente, con apposita determinazione, può conferire incarico di difesa a professionista abilitato ovvero, al fine di limitare la spesa connessa all'affidamento di incarichi esterni, delegare alla difesa dipendenti di categoria D del proprio Servizio.  
In tal caso, le spese legali eventualmente liquidate in favore della Provincia saranno destinate, come salario di produttività, alla fine di ogni esercizio finanziario, in favore dei dipendenti con delega alla difesa in giudizio, che hanno curato il relativo contenzioso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 5-10-2001.

## **TITOLO V TARIFFARIO**

### **Articolo 36 – Canone per le occupazioni relative all'erogazione di pubblici servizi (come modificato dalla legge nr. 488 del 23/12/1999 – finanziaria)**

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di € **0,80** (£. 1.540) per utenza per i comuni fino a 20.000 abitanti e € **0,66** (£. 1.284) per utenza per i comuni oltre i 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.  
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a € **530,40** (£. 1.027.000) con aumento Istat € **544,72**.



La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi.

2. La predetta misura unitaria sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno
4. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 1 con riferimento alla durata delle occupazioni ed è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.
5. La provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede le condutture , i cavi e gli impianti di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 37 – Altre fattispecie di occupazioni e tariffe**

1. Occupazione di suolo di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia comprese le occupazioni con edicole, chioschi, banchi, pali di qualsiasi tipo e sostegno di cartelli o altro a copertura di fossi:

Tariffa Massima	Cat. 1 <sup>^</sup> a mq.	€ 27,05 (L. 52.377)	Con aumento Istat	€ 27,78
Tariffa Minima	Cat. 2 <sup>^</sup> a mq.	€ 18,57 (L. 35.495)	Con aumento Istat	€ 19,07

2. Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti con cartelli, sovrappassi, sottopassi, condutture e cavi in attraversamento ad esclusione di quelli per pubblici servizi:

Tariffa Massima	Cat. 1 <sup>^</sup> a mq.	€ 15,91 (L. 30.810)	Con aumento Istat	€ 16,34
Tariffa Minima	Cat. 2 <sup>^</sup> a mq.	€ 10,61 (L. 20.540)	Con aumento Istat	€ 10,90

3. Passi carrabili o pedonali con occupazione di suolo pubblico:

Tariffa Massima	Cat. 1 <sup>^</sup> a mq.	€ 13,79 (L. 26.702)	Con aumento Istat	€ 14,16
Tariffa Minima	Cat. 2 <sup>^</sup> a mq.	€ 9,02 (L. 20.540)	Con aumento Istat	€ 9,26

4. Occupazione longitudinale sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere :

Tariffa Massima	Cat. 1^ a ml.	€ 1,06 (L. 2.054)	Con aumento Istat	€ 1,09
Tariffa Minima	Cat. 2^ a ml.	€ 0,53 (L. 1.027)	Con aumento Istat	€ 0,55

Comunque il canone non può essere inferiore a **€ 154,94** (£. 300.000) con aumento Istat **€ 159,12** annuo per la tariffa massima e **€ 77,47** (£. 150.000) con aumento Istat **€ 79,56** per la tariffa minima.

5. Occupazione in attraversamento di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere:

Tariffa Massima	Cat. 1^ ad unità	€ 26,52 (L. 51.350)	Con aumento Istat	€ 27,24
Tariffa Minima	Cat. 2^ ad unità	€ 13,26 (L. 25.675)	Con aumento Istat	€ 13,62

6. Occupazione suolo e sottosuolo per impianto ad esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei:

Tariffa Massima	Cat. 1^ a mq.	€ 7,96 (L. 15.405)	Con aumento Istat	€ 8,18
Tariffa Minima	Cat. 2^ a mq.	€ 5,31 (L. 10.270)	Con aumento Istat	€ 5,45

7. Distributori di Tabacchi:

Tariffa Massima	Cat. 1^ a mq.	€ 7,96 (L. 15.405)	Con aumento Istat	€ 8,18
Tariffa Minima	Cat. 2^ a mq.	€ 5,31 (L. 10.270)	Con aumento Istat	€ 5,45

8. Per le aree e spazi pubblici non contemplati nei commi precedenti e per le cabine elettriche o altri spazi in stabili della Provincia rientranti nel Patrimonio indisponibile dell'Ente:

Tariffa Massima	Cat. 1^ a mq.	€ 7,96 (L. 15.405)	Con aumento Istat	€ 8,18
Tariffa Minima	Cat. 2^ a mq.	€ 5,31 (L. 10.270)	Con aumento Istat	€ 5,45

Comunque il canone non può essere inferiore a **€ 258,23** (£. 500.000) con aumento Istat **€ 265,20** annue.

### **Articolo 37 bis – Canone non ricognitorio dovuto per usi particolari della sede stradale**

1. Gli importi annui, determinati in base alle soggezioni che derivano all'area o allo spazio, e/o al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione, e/o al vantaggio che l'utente ne ricava, sono dovuti per ogni accesso carrabile in base alla seguente tabella:

Ad impianti carburanti con fronte strada superiore a ml. 60	Cat. 1^ € 350,00	Cat. 2^ € 240,00
Ad impianti carburanti con fronte strada fino a ml. 60	Cat. 1^ € 300,00	Cat. 2^ € 200,00
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi ai veicoli e/o alla persona	Cat. 1^ € 50,00	Cat. 2^ € 35,00
Ad attività industriali, ipermercati e centri commerciali	Cat. 1^ € 600,00	Cat. 2^ € 400,00
Ad attività commerciali in genere con superficie dell'immobile (suolo + locali) superiore a mq. 300	Cat. 1^ € 400,00	Cat. 2^ € 270,00
Ad attività commerciali in genere con superficie dell'immobile (suolo + locali) da 100 a 300 mq.	Cat. 1^ € 300,00	Cat. 2^ € 200,00
Ad attività commerciali in genere con superficie dell'immobile (suolo + locali) inferiore a 100 mq.	Cat. 1^ € 200,00	Cat. 2^ € 135,00
A fondi agricoli con superficie superiore a 6 ettari	Cat. 1^ € 250,00	Cat. 2^ € 165,00
A fondi agricoli con superficie da 3 a 6 ettari, ed agrituristiche	Cat. 1^ € 150,00	Cat. 2^ € 100,00
Ad attività artigianali con superficie dell'immobile (suolo + locali) superiore a mq. 200	Cat. 1^ € 250,00	Cat. 2^ € 165,00
Ad attività artigianali con superficie dell'immobile (suolo + locali) da 100 a 200 mq.	Cat. 1^ € 100,00	Cat. 2^ € 65,00

Ad autorimesse in forma d'impresa ed autolavaggi	Cat. 1^ € 150,00	Cat. 2^ € 100,00
--	------------------	------------------

2. Gli importi sono soggetti annualmente ad aggiornamento ISTAT, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Nei casi in cui il Regolamento prevede, per la stessa fattispecie, l'imposizione sia del COSAP che del canone di cui al presente articolo, quest'ultimo sarà portato in detrazione dal primo.
4. Al canone disciplinato in questo articolo si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 del presente Regolamento.

### **Articolo 38 - Diritti dovuti per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni e autorizzazioni**

1. Per il rilascio o il rinnovo di ogni atto amministrativo, si applicano i diritti secondo la tabella in calce al presente articolo.
2. Ogni singolo atto può contenere più fattispecie, purché dello stesso tipo.
3. Il pagamento, per le concessioni, viene effettuato in unica soluzione, ovvero, su espressa richiesta degli interessati, con frazionamento annuale, fino alla scadenza dell'atto.  
Per le autorizzazioni il pagamento è in unica soluzione. In alternativa, il pagamento annuale, ove previsto nella tabella, se richiesto dall'utente, va effettuato per 19 anni per analogia con la ordinaria durata delle concessioni.  
In caso di cessazione anticipata della concessione o di cessazione dell'autorizzazione precedente il 19° anno, l'utente dovrà corrispondere in unica soluzione le annualità residue fino alla 19^.
4. Gli importi sono soggetti ad aggiornamento ISTAT, ogni due anni, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5. Ai diritti disciplinati in questo articolo si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 del presente Regolamento.

Tipologia	Versamento annuale	Versamento in unica soluzione
Concessione pluriennale o autorizzazione - per una singola fattispecie	€ 19,00	€ 350,00
Concessione pluriennale o autorizzazione – maggiorazione per ogni fattispecie oltre la prima nello stesso atto	€ 5,00	€ 90,00
Concessione temporanea		€ 70,00
Autorizzazione per lavori		€ 100,00
Autorizzazione per transiti eccezionali in genere di durata annuale		€ 200,00
Autorizzazione per transiti eccezionali in genere di durata fino a 6 mesi		€ 150,00
Autorizzazione per transiti eccezionali con mietitrebbia di durata annuale		€ 70,00
Autorizzazione per transiti eccezionali con mietitrebbia di durata fino a 3 mesi		€ 50,00
Nulla osta		€ 70,00

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 39 – Disposizioni transitorie**

Per gli atti in corso di validità all'1-1-2010, nei casi in cui era previsto precedentemente il pagamento annuale dei diritti, le annualità residue andranno corrisposte forfetariamente in unica soluzione, versando entro il 31-10-2010 l'importo di € 100,00.

Per gli atti per i quali precedentemente era stato versato, allo stesso titolo, un importo una tantum, non dovrà essere versata alcuna integrazione.

## **Articolo 40 – Disposizioni finali**

1. La variazione delle tariffe previste dal presente Regolamento avverrà a mezzo di deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta del Servizio Tributi e Impianti Termici.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento annulla integralmente il Regolamento TOSAP approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 22 aprile 1994.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari su strade provinciali o in vista di esse è disciplinata da separato Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 11 del 23-07-2008.
5. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.